

Comuni di:				UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” Provincia di Oristano via Anselmo Todde, 18 Tel. 0783 91998 – Fax 0783 91979 pec: unionealtamarmilla@pec.it c.f. 90037280956 09091 - ALES (Oristano)
1	Albagiara	11	Morgongiori	
2	Ales	12	Nureci	
3	Assolo	13	Pau	
4	Asuni	14	Ruinass	
5	Baradili	15	Senis	
6	Baressa	16	Sini	
7	Curcuris	17	Usellus	
8	Gonnoscodina	18	Villa S. Antonio	
9	Gonnosnò	19	Villa Verde	
10	Mogorella			

**** COPIA ****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 31 del 12-07-2024

OGGETTO:	Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021.
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **13:15** in videoconferenza si è riunita la Giunta dell'Unione di Comuni “Alta Marmilla”, ai sensi della delibera della Giunta n. 23 del 04.04.2022, nelle persone dei signori:

Baradili - Camedda Maria Anna	Presidente	Presente
Ales - Trudu Emanuele	Assessore	Presente in videoconferenza
Gonnoscodina - Frau Luciano	Assessore	Presente in videoconferenza
Gonnosno' - Peis Ignazio	Vice Presidente	Presente in videoconferenza
Mogorella - Carcangiu Lorenzo	Assessore	Assente
Senis - Soi Salvatore	Assessore	Presente in videoconferenza
Usellus - Deiola Antonio	Assessore	Presente in videoconferenza

risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Il Presidente, Maria Anna Baradili - Camedda, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

Assiste alla seduta da remoto, in modalità videoconferenza, con funzioni di Segretario il dott. Lorenzo Mascia, Segretario dell'Unione.

La Giunta

premesso che:

- l'art. 6, co. da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che “le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piao, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- che l'art. 6, co. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce che: “5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo*”;
- l'art. 6, co. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. *Entro il medesimo termine di cui al co. 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al co. 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al co. 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*”;
- l'art. 6, co. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, co. 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, co. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, co. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- l'art. 6, co. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, co. 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*”;
- l'art. 6, co. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane*”;

premesso altresì che:

- l'art. 1, co. 3 del D.P.R. n. 81/2022 stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, co. 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”;
- l'art. 1, co. 4, del D.P.R. n. 81/2022 la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, co. 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 81/2022 che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, co. 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

premesso inoltre che:

- l'art. 1, co. 3, del D.M. 132/2022 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto”;
- l'art. 2, co. 2, del D.M. 132/2022 stabilisce che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, co. 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;
- l'art. 6, co. 4, del D.M. 132/2022 stabilisce che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, co. 1.”;
- l'art. 7, co. 1, del D.M. 132/2022 stabilisce che “(...), il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, co. 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;
- all'art. 8, co. 2, del D.M. 132/2022 stabilisce che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, co. 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- all'art. 11, co. 1, del D.M. 132/2022 che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

dato atto che l'Unione alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

atteso che stante la proroga al 15 marzo 2024 per l'approvazione del bilancio di previsione, disposta con D.M. del 22 dicembre 2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il 15 aprile 2024 (cfr. COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 10 gennaio 2024);

considerato che il PIAO in quanto strumento di programmazione integrata è elaborato ai sensi dell'art 8 del DM 132/2022 in coerenza ai documenti di programmazione finanziaria, che ne costituiscono il necessario presupposto;

tenuto conto che:

- che il fine ultimo della programmazione integrata è quello di rendere più coordinato ed efficace il processo di programmazione gestionale, in attuazione del DUP;
- che dalle strategie dell'Ente discendono “a cascata” gli obiettivi di performance, con assegnazione delle risorse necessarie e individuazione dei fabbisogni assunzionali e formativi conseguenti;

richiamate:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 64 del 26.09.2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, modificato con delibera di Giunta dell'Unione n. 81 del 19.12.2022;
- la delibera di Giunta dell'Unione n. 41 del 10.07.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, modificato con delibere di Giunta dell'Unione n. 53 del 8.10.2023 e n. 2 del 17.01.2024;

viste:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 25.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 08.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 26.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

preso atto che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda

anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- all'art. 4, comma 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa";
- all'art. 4, comma 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.2 "Organizzazione del lavoro agile";
- all'art. 4, comma 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

preso atto altresì che nello "schema tipo" di PIAO semplificato, per gli enti fino a 50 dipendenti, redatto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 del succitato D.M. n. 132/2022, non sono previste le seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", Sottosezione 2.2 "Performance";
- Sezione 4 "Monitoraggio";

atteso che ai sensi dell'art.10 del D.M. 132/2022, in caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. n. 150/2009:

- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti;
- divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- sanzione dell'organo di indirizzo che ne ha dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano nell'ipotesi in cui l'organo di indirizzo abbia proceduto all'erogazione dei trattamenti e delle premialità;

considerato, in riferimento alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza":

- che con Delibera G.U. n. 32 del 26/04/2022, è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) per il triennio 2022/2024;
- che detto PTCPT valido per il triennio 2022/2024, in quanto atto già approvato, è confluito nella sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2022/2024, approvato con la sopra richiamata Delibera G.U. n. 64 del 26.09.2024, modificato con delibera G.U. n. 81 del 19.12.2022;
- che entro i termini disposti dall'ANAC è stata pubblicata nel sito internet dell'ente all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione" la Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l'anno 2023;
- che nella suddetta relazione annuale si è evince che nel corso del 2023 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e non è stata evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT già approvato;
- che è stata comunque esperita, con esito infruttuoso, procedura partecipativa mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell'ente per la raccolta di segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla eventuale modificazione della sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024/2026;
- che non si procede ad aggiornare il PTPCT, già confermato con Delibera G.C. n. 1 del 09/02/2022, poiché sussistono le condizioni esplicitate dall'ANAC nel PNA 2022/2024 (cfr. punto 10.1.2 "La conferma, nel triennio, della programmazione dell'anno precedente") e nella fattispecie:
 - non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
 - non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti siano stati modificati gli obiettivi strategici;
 - non sono state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza;
- che scaduto il triennio di validità, il PTPCT è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio;

considerato altresì, in riferimento alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano":

- Sottosezione 3.2 "Organizzazione del lavoro agile", che si prevede l'inserimento al suo interno del regolamento disciplinante la modalità operative della prestazione lavorativa in lavoro agile secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal nuovo CCNL funzioni locali del 16.11.2022, da parte del personale dipendente in servizio presso l'Unione, quale forma di organizzazione della

prestazione lavorativa del personale, approvato con Delibera G.U. n. 19 del 17/04/2023 e successivamente sottoposto alla parte sindacale ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. I), del CCNL anzidetto, giusta nota prot. n. 1996 del 15.05.2023;

- Sottosezione 3.2 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, che si prevede l’inserimento al suo interno:
 - della ricognizione delle situazione di eccedenze e di esubero del personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo, giusta delibera G.U. n. 7 del 29/02/2024;
 - della rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'aggiornamento della capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa e delle cessioni dei Comuni aderenti, della stima delle cessazioni e dei fabbisogni, corredato del parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con i verbali n. 8 e n. 9 dell'11.07.2024, acquisiti al prot. n. 2649/2024 e 2650/2024;
 - della programmazione della formazione del personale da sottoporre alla parte sindacale ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. i), del CCNL anzidetto;

ritenuto, seppure per gli enti fino a 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 132/2022, non è prevista la compilazione delle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, Sottosezione 2.2 “Performance”, di stabilire l’inserimento al suo interno:
 - del Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2024, approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 10 del 29.02.2024, validato dal Nucleo di Valutazione associato n. 1/2024 del 20/02/2024, acquisito al prot. n. 832 del 22/02/2024;
 - del Piano delle Azioni Positive 2024/2026
- Sezione 4 “Monitoraggio”, di stabilire l’inserimento al suo interno:
 - che in riferimento alla Sottosezione 2.2 “Performance” il monitoraggio avverrà mediante reportistica del Nucleo di Valutazione da sottoposto alla Giunta dell'Unione;
 - che in riferimento alla Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” il monitoraggio avverrà mediante la relazione annuale del RPCT, in base alle attestazioni pervenute dalle Aree organizzative dell'Ente, ed agli esiti dei controlli successivi di regolarità, tenuto conto altresì delle verifiche svolte a cura del Nucleo di valutazione;
 - che in riferimento alla Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” il monitoraggio avverrà mediante revisione periodica alla luce dei fabbisogni di personale dell'Ente dei Responsabili delle competenti Aree organizzative mediante l'adozione delle misure ritenute più opportune in fase di revisione del Piano;

vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 predisposta dai responsabili delle Aree funzionali competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022, con allegato il piano piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato quanto sopra, che si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, corredato da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

dato atto che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, in legge n. 113/2021, con nota prot. n. 2625 del 09/07/2024 è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali per la prescritta informativa sulla parte di interesse:

- Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale;

ritenuto di provvedere in merito;

visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto dell'Unione “Alta Marmilla”, approvato con delibera A.d.S. n. 1 del 27.06.2007, modificato con delibere A.d.S. n. 4 del 10.02.2017 e n. 49 del 30.08.2021;

- il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta n. 93 del 23.12.2021;

acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario, con riferimento alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dal Responsabile dell'Area affari giuridici e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area affari economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, corredato da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di escludere dall'approvazione del PIAO 2024-2026, gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area affari giuridici di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2024-2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
4. di dare mandato altresì al Responsabile dell'Area affari giuridici di provvedere alla trasmissione del PIAO 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. di demandare al Responsabile dell'Area affari giuridici gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del PIAO 2024-2026 sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con delibera G.U. n. 12 del 08.04.2024 e con i contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con delibera G.U. n. 21 del 26.04.2024;
7. di dare atto che il budget di spesa complessivo destinato alla formazione che sarà rivolta ai dipendenti dell'ente e dei Comuni aderenti al servizio associato, viene determinato secondo i limiti stabiliti in sede di bilancio di previsione e dalle successive variazioni e non potrà eccedere l'importo dello stanziamento, con copertura di spesa a carico del pertinente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
8. di inoltrare il PIAO 2023/2025 a tutti i Responsabili delle Aree funzionali dell'Ente e al Nucleo di valutazione associato, anche ai fini dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012;

con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto e approvato dai sottoscritti.

Il Presidente
F.to Maria Anna Baradili - Camedda

Il Segretario dell'Unione
F.to Dott. Lorenzo Mascia

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 09-07-2024

Il Segretario dell'Unione
(Mascia Lorenzo)

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 09-07-2024

Il Responsabile dell'Area Affari Giuridici
(Dott.ssa Claudina Mallocci)

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data, 09-07-2024

Il Responsabile dell'Area affari economici
Dott. Lorenzo Mascia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
Il 12-07-2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario dell'Unione
F.to Dott. Lorenzo Mascia

Copia conforme all'originale

Data _____

Il Dipendente addetto
